

sente che si possa inscrivere in forza di una sentenza, nè mai è stato richiesto che la sentenza abbia avuto l'efficacia di cosa giudicata. Anzi anche quando la sentenza non sia registrata, anche quando della sentenza non si possa aver la copia, è autorizzata la parte a inscrivere l'ipoteca sul solo certificato della cancelleria che faccia fede della sentenza pubblicata. Ora se questo è un fatto, se basta solamente la sentenza per accendere l'iscrizione ipotecaria; perchè modificare le norme generali del Codice civile dicendo: *anche quando la sentenza non sia passata in giudicato?* Ma così voi producente l'equivoco, ed io domando, signori, se sia opportuno di introdurre in questo modestissimo disegno di legge disposizioni, le quali sono contrarie al sistema generale che governa il Codice, e disposizioni che creano una antinomia, e producono l'equivoco nell'applicazione.

Noi facciamo una leggina per proteggere gli interessi dello Stato. Io non mi faccio certo il difensore degli interessi dei condannati, ma non vorrei, però, che, in questo caso, si facessero disposizioni, che infirmano il concetto generale del nostro Codice civile. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

Spirito. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Parpaglia, e, quindi, senza aggiungere altro, proporrei una di queste due cose: o che le ultime parole dell'articolo 2° « *anche quando la sentenza di condanna non sia passata in giudicato* » sieno soppresse; o almeno si sopprimano le parole « *sentenza di* » e si dica invece « *anche quando la condanna, ecc.* » Così si metterebbe in armonia questo articolo con l'articolo 1°, in cui si parla non solo di condanna, ma anche di ordinanze le quali possono dar luogo ad iscrizione di ipoteca legale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

Gianturco. Debbo far notare che due sono le obiezioni che si muovono al testo dell'articolo 2°.

La prima riguarda le ultime parole dell'articolo rilevate dal collega Spirito; là ove è detto che si possa inscrivere ipoteca, anche quando la sentenza di condanna non sia passata in giudicato.

Ma come ha già fatto osservare l'onorevole Gianolio, l'articolo 1970 del Codice non richiede la regiudicata, e dice solamente « qua-

lunque sentenza » sia contumaciale, sia contraddittoria, sia di prima, sia di seconda istanza. E ben a ragione l'onorevole Cuccia diceva, che, se a lui si faceva rimprovero di avere nel suo emendamento detto « anche prima che la sentenza fosse passata in giudicato », uguale rimprovero toccava al testo della Commissione.

Ma per un'altra ragione la proposta del collega Spirito non può essere, a mio avviso, accettata, per la ragione più grave, cioè, addotta dal collega Gianolio, che qui non si fa che ripetere il testo del Codice civile.

Per l'articolo 1970 del Codice civile quando vi sia una sentenza di condanna, che può risolversi nel risarcimento di danni o nei danni, può prendersi la ipoteca giudiziale.

Di guisa che l'articolo non fa che ripetere quello che già prescrive il Codice.

Spirito. Si parla di ordinanze.

Gianturco. Ma io non so che nella procedura penale italiana vi siano ordinanze di condanna contro le persone civilmente responsabili.

Del resto l'onorevole Spirito sa meglio di me che l'articolo 1970 del Codice civile è stato interpretato nel senso, che, anche quando non si tratti propriamente di sentenza, ma si tratti di altro pronunziato condannatorio di un giudice, l'ipoteca giudiziale si può prendere.

Vi sono, per esempio, alcuni magistrati amministrativi, che possono pronunziare condanne, in seguito alle quali si può accendere una ipoteca, sebbene il loro pronunziato non abbia titolo di sentenza, ma di decisione, ordinanza, significa, ecc.

Le proposte, quindi, che si son fatte mi sembrano inutili, ed io credo che si debba adottare un espediente efficace, cioè, il taglio cesareo, la soppressione totale dell'articolo.

Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. L'articolo 2 del disegno ministeriale, era severo, ma chiaro; autorizzava ad accendere l'ipoteca legale non solo contro gli imputati, ma anche contro i responsabili civili, a termini dell'articolo 1153. La Commissione fu animata da un sentimento di mitezza: accolse in principio il concetto al quale ispiravasi l'articolo suddetto, ma lo circoscrisse in una forma, che ha sollevato dubbi ed osservazioni, le quali non mi paiono del tutto infondate. Dal momento che la Commissione ha limitata la facoltà dell'iscrizione al caso in cui, è intervenuta una